



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.28

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DI IMPOSTA - ANNO 2021 - CONFERMA - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze consiliari si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti consiliari, come segue:

Cognome e Nome	Presente
1. MUNARI Mario - Sindaco	Sì
2. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco	Sì
3. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere	Sì
4. PEYRACHE Paolo - Consigliere	No
5. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere	Sì
6. BRUN Romano - Consigliere	Sì
7. RATTALINO Dario Valter - Consigliere	Sì
8. GALLIAN Alfredo Marco - Consigliere	Sì
9. MARTIN Bernardo - Consigliere	No
10. REYNERO Giuseppe - Consigliere	No
11. PEYRACHE Matteo - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MANFREDI Mariagrazia che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta nell'ordine del giorno, a partire dall'ora sopra indicata.

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID-19 il Consiglio Comunale di Bellino si riunisce in via eccezionale ed ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Comunale, approvato con DCC n. 9 del 19.03.2004, nella Sala posta al 1° piano del Centro Culturale in Borgata Celle, osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: mascherine) che di distanziamento sociale.

Si dà atto che i Consiglieri presenti in sala sono 6 mentre il Consigliere Rattalino è collegato in videoconferenza. La seduta si svolge, pertanto, nel rispetto degli indirizzi dettati con Decreto Sindacale n. 2 del 24.11.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) aveva disposto che l'imposta municipale propria (IMU) fosse disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 aveva sancito l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- la sopracitata legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) ha attuato l'unificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) definendo un nuovo assetto del Tributo Immobiliare, disponendo, all'articolo 1 quanto segue:
 - al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
 - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
 - al comma 756 era previsto, inoltre, che a decorrere dall'anno 2021 i Comuni avrebbero avuto la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 giugno 2020;
 - al comma 757 era previsto in proposito che la delibera di approvazione delle aliquote avrebbe dovuto essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel

Portale del federalismo fiscale che avrebbe consentito, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera sarebbe stata priva di efficacia;

- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 avrebbe avuto decorrenza solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto sarebbe stato evidente l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne avrebbe formato parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sanciva l'inidoneità della delibera priva del prospetto in ossequio alle disposizioni sopra indicate si sarebbe concretizzato solo al momento in cui il modello di prospetto sarebbe stato reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

- in tale contesto normativo il presente Consesso ha proceduto:

con DCC n. 14 del 24.07.2020 ad approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

con DCC n. 15 del 24.07.2020 ad approvare e poi con DCC n. 25 del 27.11.2020 a precisare, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 160/2019, le sottoelencate aliquote:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,05
b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7), salvo quanto sotto	esente
c) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (pertinenze: una sola per ciascuna categoria catastale), <u>categorie A1, A8, A9</u>	0,6
d) Terreni agricoli	esenti
e) Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
f) Aree edificabili	0,95

Atteso che si rende necessario procedere in questa sede all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021 e dato atto che è volontà della giunta comunale riproporre la stessa griglia di aliquote licenziata nel 2020;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 3 co. 1, lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, per i Consiglieri presenti in Sala e per appello nominale per il Consigliere collegato in videoconferenza (Rattalino) e

con n. 7 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti su n. 7 Consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

- 1) Di confermare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (L. bilancio 2020) le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
g) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,05
h) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7), salvo quanto sotto	esente
i) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (pertinenze: una sola per ciascuna categoria catastale), <u>categorie A1, A8, A9</u>	0,6
j) Terreni agricoli	esenti
k) Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
l) Aree edificabili	0,95

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- 3) Di precisare che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 4) Di disporre che venga dato al presente provvedimento ampia diffusione con relativa informativa ai contribuenti.
- 5) Di trasmettere pertanto copia al Servizio finanziario e tributi per gli adempimenti di competenza.

DOPODICHE i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata votazione espressa in forma palese con le stesse modalità sopra dettagliate e con n. 7 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 7 Consiglieri presenti e n. 7 votanti, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 la cui approvazione è posta al punto n. 5 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MANFREDI Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/01/2021 al 13/02/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 29/01/2021

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 29/01/2021

Il Segretario Comunale
MANFREDI Mariagrazia

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia
